

CXXXVI.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno* — *Rinvio alla seduta successiva dello svolgimento di due interpellanze; l'una, già annunciata dal senatore Paternò, sulla politica sanitaria del Governo; l'altra del senatore Piola sulle ragioni per le quali non si concede il regio exequatur a molti vescovi dello Stato* — *Comunicazione di una lettera del presidente della Corte dei conti* — *Svolgimento d'interrogazione dell'onorevole senatore Rossi Alessandro relativa all'asserito rifiuto della Società di Navigazione generale italiana d'imbarcare operai italiani rimpatrianti da Marsiglia* — *Risposta del ministro della marina* — *Approvazione, per articoli, dei due progetti di legge: Sui reati commessi con materie esplodenti; Sull'istigazione a delinquere e sull'apologia di reati commessi per mezzo della stampa* — *Discussione del progetto di legge: Provvedimenti di pubblica sicurezza* — *Osservazioni del senatore Canonico e dichiarazioni del presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Approvazione degli articoli del progetto* — *Discussione del disegno di legge: Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza* — *Approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo, e rinvio dell'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto* — *Approvazione degli articoli del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo* — *Discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie* — *Parlano il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Calenda A., relatore* — *Approvazione degli articoli del disegno di legge predetto, e dei due seguenti posti successivamente in discussione: 1° Costituzione in comune autonomo con la denominazione di Campo dell'Elba delle frazioni di S. Ilario con Pila, S. Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa; 2° Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari* — *Proposta del ministro dei lavori pubblici sull'ordine del giorno, approvata* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del Tesoro e della marina. Intervengono in seguito i ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRÉSIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 14 luglio 1894.

« In adempimento del disposto dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, il sottoscritto ha l'onore di rimettere a codesta eccellentissima Presidenza l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parère,

e che la Corte ha registrato nello scorso esercizio finanziario 1893-94.

« Il presidente
« G. FINALI ».

Do atto all'onor. presidente della Corte della fatta presentazione dell'elenco dei contratti registrati nel 1893-94, che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di salute: il senatore Ceneri, di un mese; i senatori Giorgi e Ludovico Bettoni, di 15 giorni; il senatore Ricci Matteo, di 10 giorni, ed il senatore Palmieri di un mese.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Il signor senatore Calciati prega il Senato di scusare la sua assenza, impedito da malattia che lo trattiene in letto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

Si fa l'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Domande d'interpellanze.

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli ministri dell'interno e quello degli affari esteri do lettura di una interrogazione ad essi rivolta:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e quello degli affari esteri sugli intendimenti del Governo in fatto di politica sanitaria.

« Firmato: PATERNÒ ».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio. Prego l'interrogante ed il Senato a voler rimandare a domani lo svolgimento di questa interrogazione.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio propone di rispondere nella seduta di domani a questa interrogazione.

Consente a questa proposta il senatore Paternò?

Senatore PATERNÒ. Vi acconsento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sono state pure presentate una interpellanza ed una interrogazione delle quali do lettura, pregando i ministri presenti di comunicarle ai loro colleghi.

« Desidero interpellare il signor ministro della marina sul fatto asserito dalle corrispondenze di Marsiglia che la Navigazione generale italiana si rifiutasse di accogliere sul *Malabar*, parecchi operai indigenti che si rifugiavano in Italia.

« ROSSI ALESSANDRO ».

L'altra domanda è la seguente:

« Il signor senatore Piola desidera d'interrogare il signor ministro di grazia e giustizia sulle ragioni per le quali il Governo non concede il *regio exequatur* a molti vescovi dello Stato ».

MORIN, ministro della marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, ministro della marina. Se l'interrogazione rivolta al ministro della marina dal senatore Rossi è intesa a chiedere informazioni sul fatto, posso dire all'egregio interrogante quanto è a mia cognizione a tale riguardo; se essa poi ha il fine di domandare quali provvedimenti si proponga di prendere il Governo a questo proposito, mi permetto fargli osservare che la cosa è di competenza del ministro delle poste e dei telegrafi, dal quale, a norma delle convenzioni per il servizio postale, dipende tutto quello che si riferisce alle concessioni di passaggi sopra i piroscafi delle Società sovvenzionate.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Nella mia interpellanza non ho fatto cenno a provvedimenti che il Governo avesse a prendere in questa occasione. Solamente ho domandato se consta all'onor. ministro che i fatti narrati da quella corrispondenza siano veri. Perché se non sono veri sta bene che ne venga scagionato l'Istituto nazionale il quale è sovvenzionato dallo

Stato; e se sono veri la Navigazione Generale Italiana dovrà ammonirsene per l'avvenire. Nulla più di questo.

PRESIDENTE. Chiedo al signor ministro se accetta questa interrogazione.

MORIN, *ministro della marina*. L'accetto.

PRESIDENTE. Ora chiedo al Senato se esso consente che il signor senatore Rossi Alessandro svolga immediatamente la sua interrogazione.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Svolgimento della interrogazione del senatore Rossi Alessandro.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi Alessandro ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Sarò brevissimo. Corrispondenze autorevoli da Marsiglia della settimana scorsa portavano, che essendovi rimasti inoperosi vari operai italiani licenziati dalle fabbriche, dalle officine francesi, il regio Consolato italiano e la Società italiana di beneficenza si sono adoperati presso la Navigazione Generale Italiana perchè, partendo il giorno 3 il piroscafo *Malabar* per le coste italiane, essa volesse assumere questi operai indigenti a bordo.

La Navigazione Generale Italiana sopra un numero quasi di cento ne ha assunto appena dieci. Gli altri rimasero a terra. Partendo il giorno 4 il vapore *Junon* della Compagnia Fraissinet, il capo suo Adolfo Fraissinet ne ha esso fatti imbarcare una trentina gratuitamente. Per gli altri il console generale italiano Durando il quale aveva rilasciato dei buoni di passaggio alla Navigazione Generale Italiana, ha dovuto con dispendio affrancarne il viaggio per via di terra, e il signor Allatini, presidente della Società italiana di beneficenza ha fatto anch'egli quello che ha potuto.

Questa è la semplice narrazione, e desidero che il ministro della marina mi risponda che questi fatti non sono veri.

Essendo la Società Generale Italiana sussidiata dal Governo; ed io in Senato fui uno di quelli che propugnarono il sussidio, e sarei ancora disposto alla scadenza di mantenerlo, sono però d'avviso che gli obblighi debbano

essere bilaterali, non solo per ciò che concerne delle questioni di puro diritto, ma anche come era questo il caso, di equità ed umanità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della marina.

MORIN, *ministro della marina*. Il fatto riferito dall'onor. senatore Rossi è vero; non potrei precisare se il numero degli operai che non sono stati ammessi sia esattamente quello riferito dall'onor. senatore; ma il rifiuto di imbarcare alcuni ebbe luogo; è stato riferito dal console italiano a Marsiglia, ed è venuto a cognizione dal Ministero della marina, pel tramite del Ministero degli esteri.

Il Ministero della marina non ha però facoltà d'imporre imbarchi di passeggeri ad alcuna Compagnia di navigazione, sia essa sovvenzionata o no dal Governo.

Se vi sono Società sovvenzionate che hanno obblighi di tale genere, questi obblighi dipendono dalle convenzioni per il servizio postale.

Detto questo, non potrei rispondere all'osservazione del senatore Rossi, perchè essa si riferirebbe ad un soggetto di competenza del Ministero delle poste e dei telegrafi, e non di quello della marina.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Non ho che a chiedere l'incidente, dichiarando di appagarmi abbastanza, purchè resti una traccia della mia interrogazione, come ammonimento, e perchè sono certo che il fatto narrato ed accertato deve essere stato un caso fortuito che non si avrà a rinnovare in avvenire.

PRESIDENTE. Così l'incidente è esaurito.

Rileggo l'interrogazione del senatore Piola al ministro di grazia e giustizia e dei culti:

« Desidero d'interrogare il signor ministro di grazia, giustizia e culti sulle ragioni per le quali il Governo non concede il regio *exequatur* a molti vescovi dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare l'interrogazione rivoltami dall'onorevole senatore Piola, sulla quale mi riservo di rispondere domani in principio di seduta.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Piola, il signor ministro di grazia e giustizia accetta la sua interrogazione alla quale risponderà domani in principio di seduta.

Senatore PIOLA. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Dunque domani in principio di seduta si svolgeranno le due interrogazioni testè enunciate, una dell'onorevole Paternò Emanuele e l'altra dell'onorevole senatore Piola.

Approvazione, per articoli, dei due progetti di legge: « Sui reati commessi con materie esplodenti (N. 285); Sulla istigazione a delinquere e sull'apologia di reati commessi per mezzo della stampa » (N. 286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Sui reati commessi con materie esplodenti.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 285).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiarii, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

(Approvato).

Art. 2.

Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine; fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiarii, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni, salvo quanto dispone l'articolo 3, pel caso che vi sia stato pericolo per le persone.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque, col fine e coi mezzi indicati nell'articolo 2, tenta distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura, è punito con la reclusione da 8 anni a 12.

Se il fatto è commesso nella sede di assemblee politiche o amministrative, o in altri edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in edifici abitati o destinati ad abitazione, in opifici industriali o cantieri, o in depositi di materie infiammabili o esplodenti, la pena è della reclusione da 10 a 15 anni.

Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni; e se si è verificata la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da 20 a 24 anni.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque, col fine e coi mezzi indicati nell'articolo 2, commette un fatto diretto contro le persone, è punito con la reclusione non minore di anni 20; e se avviene la morte di una o più persone, la pena è dell'ergastolo.

(Approvato).

Art. 5.

L'associazione per delinquere, quando ha per scopo di commettere i delitti preveduti dai precedenti articoli, intendosi costituita anche col numero di tre persone. Ad essa sono applicabili tutte le disposizioni del capo II, titolo V del Codice penale, e le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64 del Codice penale, eccita pubblicamente a commettere qualcuno dei delitti

preveduti da questa legge, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni.

Chiunque pubblicamente fa l'apologia dei medesimi delitti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

(Approvato).

Art. 7.

Alle pene stabilite nei precedenti articoli sarà sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Saranno assegnati al domicilio coatto gli ammoniti ed i vigilati speciali, che incorrano anche in una sola condanna per reato contemplato negli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 8.

Senza una speciale licenza del Ministero dell'interno o del prefetto della provincia, nessuno può fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa od altrove gli oggetti e le materie indicate nell'articolo 1.

Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire due-mila, salvo le maggiori pene, pe' casi preveduti nell'articolo 461 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 9.

Cessano di aver vigore le disposizioni relative alle materie contemplate nella presente legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

(Approvato).

Art. 10.

Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione degli articoli 7 ed 8 della presente legge, ed a determinare la quantità e qualità delle polveri piriche e delle altre sostanze che possono tenersi o trasportarsi senza licenza.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani. L'ordine del giorno reca la discussione del

progetto di legge: Sulla istigazione a delinquere e sulla apologia di reati commessi col mezzo della stampa.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. *Stampato n. 286*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Quando i delitti indicati negli articoli 246 e 247 del Codice penale e 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti sono commessi per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo di cui è cenno nell'art. 1° della legge 26 marzo 1848, si applicheranno al colpevole le pene stabilite nel Codice penale con l'aumento di una metà.

(Approvato).

Art. 2.

Chiunque per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo indicato nell'art. 1° della legge 26 marzo 1848, istiga i militari a disubbidire alle leggi, od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina, od espone l'esercito o l'armata all'odio o al disprezzo della cittadinanza, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila.

(Approvato).

Art. 3.

I delitti previsti dall'art. 1° sono di competenza dei tribunali penali; quelli previsti dall'art. 2. sono di competenza delle Corti d'assise.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti di pubblica sicurezza» (N. 289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti di pubblica sicurezza.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 289).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Io teoricamente sono contrario al domicilio coatto, ma non è questo il tempo di fare questioni teoriche; perchè non vorrei che mi si opponesse il noto detto: *Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur*. La sola cosa che mi permetto di fare è di richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio sul modo di applicazione del domicilio coatto.

L'onorevole presidente del Consiglio sa meglio di me gli inconvenienti del modo con cui si applica attualmente. Dispersi nelle nostre isole, i coatti hanno 50 centesimi al giorno; i più prepotenti s'impadroniscono della quota dei compagni che non riescono a difendersi.

Se il Governo cerca di dare in natura il vitto, il sindaco locale dice che si fa concorrenza ai liberi esercenti. Questo, quanto al materiale. Quanto al morale, a parte la moralità che i coatti insegnano alle ragazze del luogo e la propaganda che vi fanno delle funeste loro teorie, col raccogliere insieme i rappresentanti di tutte le società criminose d'Italia in una malsana fermentazione, non si fa che accrescere il male: colà si complotta, colà si accresce l'ira contro le classi sociali; e quegli sciagurati ne ritornano peggiori e più feroci di prima.

A questi inconvenienti si è già in parte cercato di rimediare, prendendo i migliori fra i coatti e disseminandoli isolatamente nei comuni dove possono trovar lavoro ed ambiente morale più sano. Qualche buon risultato si è ottenuto: e di ciò va resa lode al Governo.

Ma questo non si può fare che in piccole porzioni: quindi prego il ministro, affinché, per quanto le condizioni attuali lo consentano, vegga modo che questo rimedio non diventi peggiore del male.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il domicilio coatto è un'istituzione, ormai, di diritto comune, dopo che fu introdotto nella legge di pubblica sicurezza.

L'onor. senatore Canonico sa, come, colla legge del 1889, io lo abbia reso più difficile, direi, nella sua applicazione. Imperciocchè, mentre per lo innanzi l'ammonizione, la quale è spesso la causa del domicilio coatto, si decretava dal pretore, giudice amovibile, colla legge da me proposta l'ordinanza è data dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato.

Vede quindi che non potendosi alcuna ammonizione decretare senza che una specie di giudizio abbia luogo, ne segue il vantaggio che lo stesso domicilio coatto riceva nella sua applicazione le medesime garanzie.

L'esecuzione della pena è difficile veramente, perchè non abbiamo noi tutti quei mezzi che sono necessari perchè il coatto sia tenuto completamente separato dalla società.

Assicuro però l'onor. senatore Canonico che non solo io mi sono preoccupato di ciò, ma che uno studio si fa per poter dare ai coatti una località specia'e che li tenga lontani dalle popolazioni, e che, in conseguenza, non si possa per mezzo loro temere un contagio che realmente sarebbe fatale alla moralità e alla vita regolare dei cittadini.

Uno studio speciale si fa, e spero di riuscirvi. Per ora intanto posso affermare, che in certi luoghi dove sono i coatti, e soprattutto in certe isole, dove l'isolamento è più facile, ogni contatto colle popolazioni è negato.

Ma non posso indicare ora il modo che tutti desideriamo per isolare questi coatti.

Io non so se mi sarà dato di potere per alcuni coatti stabilire delle residenze anche più lontane dal Regno, ma in luoghi che appartengono all'Italia. Sta per partire uno speciale ispettore che andrà a vedere, se in qualcuna delle isole che sono nei mari africani possa essere stabilito il domicilio coatto (*Bene, bravo*).

Si capisce che quando questo sarà fatto, non possiamo mandar là tutti, ma solo quelli che sono più pericolosi e quelli che per motivi di pubblica sicurezza sarà necessario allontanare dal Regno (*Benissimo — Vive approvazioni*)

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio degli schiarimenti che mi ha dato e delle sollecitudini che vedo che egli ha riguardo a questa materia. Sono lieto di aver provocato da lui l'assicurazione, che egli cerca di allontanare i coatti più che sia possibile; cosa che risponde precisamente al mio pensiero, ma che non voleva proporre io stesso per non preoccupare il campo del Governo. Sono ora tanto più lieto di non averlo fatto, per avere lasciato a lui il merito dell'iniziativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Quando sieno ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati a domicilio coatto, oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, (serie 3^a), coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati:

1° delitti contro l'ordine pubblico, preveduti nel titolo V, libro II del Codice penale;

2° delitti contro l'incolumità pubblica, preveduti negli articoli 300 a 307 e negli articoli 312, 313, 315 e 317 dello stesso Codice;

3° delitti preveduti negli articoli 1 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti.

(Approvato).

Art. 2.

L'assegnazione a domicilio coatto sarà pronunciata da una Commissione provinciale composta: dal presidente del tribunale, che la presiede, dal procuratore del Re e da un consigliere di prefettura.

Questa Commissione deve sentire personalmente l'imputato, previa citazione per mezzo di usciere.

Se la persona citata non compare e non giustifica la sua assenza, la Commissione procederà in contumacia.

Contro la decisione della Commissione provinciale compete ricorso alla Commissione di appello, ai termini dell'articolo 127 della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 3.

La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, può proporre che siano assegnati a domicilio coatto per un tempo non maggiore di tre anni, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

Sul parere conforme della Commissione di appello provvederà il ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 4.

Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto.

In tal caso, la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto.

(Approvato).

Art. 5.

Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. I contravventori, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, sono puniti col confino sino a sei mesi.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua promulgazione e cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1895.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza » (N. 272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza.

Prego di dar lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Gli articoli 50 e 52 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a) sulla pubblica sicurezza, sono ripristinati nei termini seguenti:

Art. 50. Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

Art. 52. Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto o si consumino vino, birra od altre bevande alcoliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esercenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

PRESIDENTE. Avverto che l'Ufficio centrale propone al Senato il seguente ordine del giorno:

« S'invita il Ministero a disciplinare in via regolamentare le vendite temporanee *al minuto* del vino per parte de' produttori e quelle che si praticano dai trafficanti che trasportano e vendono vino anche al minuto per le campagne e per l'abitato; nei quali casi si crede dannosa l'applicazione dei due articoli modificati col disegno di legge; e si ritiene sufficiente la dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale avrà facoltà di regolare il modo, il luogo ed il tempo dello smercio ».

Domando al signor ministro dell'interno se lo accetta.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti quest'ordine del giorno accettato dal Governo:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il progetto di legge di un solo articolo sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione degli articoli del progetto di legge:

« Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo » (N. 237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedi-

menti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE, legge: (V. Stampato, n. 287).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato per causa di pubblica utilità il piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo compilato dall'ingegnere municipale Felice Giarrusso il 22 agosto 1889, costituito da otto tavole, colle varianti indicate nei dieci tipi compilati dallo stesso ingegnere il 21 gennaio 1890.

Un esemplare di tale progetto e delle relative varianti, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione del piano è concessa al Comune la facoltà di applicare gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; di espropriare le zone laterali alle nuove vie e piazze con le norme sancite dall'art. 2 del regio decreto 22 luglio 1886, n. 3983 (serie 3^a); e di chiamare, ai termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a contribuire nelle spese del piano i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere che saranno eseguite.

(Approvato).

Art. 3.

Le varianti al piano che nello sviluppo della sua attuazione si riconoscessero opportune dal Comune, saranno approvate con regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici e previa l'osservanza delle norme contenute nei capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, N. 2359.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'esecuzione di tutte le opere comprese nel piano è assegnato il termine di venticinque

anni a decorrere dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Lo stesso termine di venticinque anni e tutte le altre disposizioni di cui nei precedenti articoli sono applicabili ai piani parziali prelevati dal piano generale suddetto con regi decreti 2 luglio 1890, 19 luglio 1892, 3 marzo 1893, nonchè alle varianti di cui all'art. 3.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Comune i beni di proprietà dello Stato indicati nei cinque elenchi allegati.

(Approvato).

Art. 7.

Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge con regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Palermo ed approvato con regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 30 agosto 1868, sulle strade comunali obbligatorie » (N. 282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie.

Si dà lettura del progetto di legge.

Lo stesso senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

(V. Stampato n. 282).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici. Debbo una parola di vivo ringraziamento ai membri

componenti l'Ufficio centrale e singolarmente al suo degno relatore, il quale con rara facilità e felicità di parola ha reso il pensiero e gli intendimenti del Governo meglio che non abbia saputo fare il ministro proponente.

Mi permetto però di rilevare una frase della relazione dove è detto che *il fondo speciale resta come è costituito ora nei comuni*.

Ora io non dubito che l'onor. relatore abbia inteso parlare di quei comuni soltanto i quali si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 3°, vale a dire in quei comuni i quali hanno costruito od hanno in costruzione alcuna delle strade comunali obbligatorie o si preparano ad aprire le aste per somiglianti costruzioni entro l'anno dalla promulgazione della legge.

Quanto ai comuni che si trovano in tali condizioni, non ci è dubbio che il fondo speciale resta integro, ma per gli altri no: potendo questi applicare soltanto quella parte del fondo speciale che si compone delle prestazioni in natura. Siccome sono certo che non può essere diverso l'avviso dell'Ufficio centrale, così ho creduto opportuno di fare questa avvertenza, lasciando che l'Ufficio centrale faccia quelle dichiarazioni che crederà più convenienti.

Senatore CALEND'A., relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND'A., relatore. Anzitutto ringrazio l'onorevole ministro delle gentili parole che ha rivolto al relatore dell'Ufficio centrale. Io non ho potuto nè saputo fare altro che spiegare i concetti dell'Ufficio centrale, e certamente non li ho riferiti con quella medesima precisione, con quell'esattezza con cui esso li ha svolti; per cui la lode è diretta all'Ufficio centrale.

Quanto poi alla dichiarazione fatta dall'onorevole ministro, io non taccio, che per la prima parte non ho dubbio da affacciare, che cioè, siccome vi sono strade in costruzione, e delle quali si fa menzione nell'art. 3, e per le quali dura l'impegno che ha preso il Governo, senza alcun dubbio il fondo speciale deve restare come è determinato dalla legge 28 agosto 1860.

E su questo l'Ufficio centrale pienamente conviene col signor ministro.

Però, siccome nell'articolo 4 si parla delle prestazioni d'opera le quali ancora resteranno in vigore, e le prestazioni d'opera costituiscono

uno dei cespiti principali del fondo speciale ne' comuni per la costruzione di strade obbligatorie, non mi pare fuor di proposito avere dal Governo qualche spiegazione.

Col disegno di legge in esame, il Governo schiettamente dice: « Io non posso più continuare il sussidio, se volete, fate le strade come potete; anzi fin da ora vi dichiaro che resta il cespite delle prestazioni d'opera che è parte principale del fondo speciale ». All'Ufficio centrale quindi non è paruta arrischiata l'affermazione che il fondo speciale in linea generale non sia abolita. Senonchè il Governo, colla dichiarazione ora fatta, in nulla variando il disegno di legge, fa sorgere una questione che noi desideriamo sia chiarita anche nell'interesse dei comuni.

Il fondo speciale, come è noto, è costituito dalla imposizione del 5 per cento sulla imposta erariale, del 10 per cento sui maggiori utenti, dalle prestazioni d'opera, dalla vendita delle aree abbandonate, dai soccorsi della provincia, dai pedaggi e dal sussidio governativo.

Il Governo dichiara che fino a nuovi provvedimenti legislativi non può continuare il sussidio.

Ma questa dichiarazione è di tale natura da impedire ai comuni che possono, di continuare la costruzione delle strade?

Questa dichiarazione vieta ai comuni di sovrainporre il 5 od il 10 per cento o sull'imposta generale del comune, ovvero sui maggiori utenti, ossia su coloro che posseggono beni lungo la strada che deve essere costruita? Era ed è necessario che questo fosse dichiarato. Imperocchè, se effettivamente si intende che quei comuni nei quali vi sono strade ancora da costruire, non possono più mantenere il fondo speciale coi cespiti di sopra indicati, escluso il sussidio del Governo, sarebbe necessario che tutto questo fosse determinato nella legge.

Quindi riassumo: L'affermazione che è nella relazione, come precisamente nota il signor ministro, non si riferisce che a quelle strade che si stanno costruendo e si debbono senz'altro costruire.

Per questo l'impegno governativo esiste, quindi resta, come è detto nella relazione, il fondo speciale.

Ma vi saranno delle strade da costruire e

che non sono contemplate in questo articolo terzo, perchè le aste non possono essere indette in un anno.

Ora per queste strade non resterà più il fondo speciale, se questo fondo speciale non è esaurito?

A me pare che possa restare, salvo che mancherà il cespite del sussidio governativo.

Questo era stato anche l'intendimento dell'Ufficio centrale; ma, come si vede, non è che questione di interpretazione.

E la discussione del progetto di legge può essere fatta senza che la diversità, forse d'interpretazione di tale questione che aleggia su tutte le disposizioni del disegno di legge, possa per nulla influire sulla legge come è proposta e sulla approvazione che desidero che il Senato possa impartire.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. È mio avviso che non possa cader dubbio intorno al punto del quale ho discusso poc'anzi e del quale ha parlato testè l'onorevole relatore.

Ed invero gli articoli 2, 3 e 4 della legge 30 agosto 1868 regolano tutta intera la materia che si riferisce alla costituzione del fondo speciale per la costruzione delle strade obbligatorie comunali.

Ora, come in forza del presente disegno di legge rimangono sospesi gli effetti di questi tre articoli, è chiaro che il fondo speciale non si deve più costituire, fuorchè in quei comuni i quali tengono strade in costruzione oppure si metteranno in grado, nel tempo e nei modi stabiliti dall'articolo 3, di poter aspirare al sussidio dello Stato.

Rimane invece in pieno vigore l'articolo 5 il quale parla delle prestazioni in natura, e qui trova riscontro il caso di cui discorreva poc'anzi l'onorevole relatore, il caso cioè nel quale un comune, pur sapendo di non poter fare assegnamento sul sussidio dello Stato, voglia costruire una strada obbligatoria o non obbligatoria che essa sia, purchè abbia i caratteri di strada comunale.

Ebbene, noi con questa legge diamo facoltà a questo comune di servirsi delle prestazioni in natura, ossia di uno dei cespiti che costituiscono il fondo speciale creato colla legge del

1868. Rimane adunque questo cespite, ma siccome gli articoli 2, 3 e 4 della legge sono dichiarati sospesi nei loro effetti, è chiaro, a parer mio, che questo comune non ha più facoltà di applicare gli altri cespiti che, insieme alle prestazioni in natura, costituiscono il fondo speciale contemplato dalla legge.

Quanto alle sovrimposte che si volessero destinare a tali costruzioni, è naturale che i comuni saranno sempre liberi di fare quello che credono, purchè non eccedano la misura segnata dalle leggi; ma per ciò che riguarda la tassa sugli utenti principali, che l'onorevole relatore della Commissione m'insegna essere uno dei cespiti sopra dei quali si fa assegnamento sulla carta, ma in realtà assai poco, perchè è difficilissimo poterla applicare, il comune di cui ha parlato il relatore non potrebbe valersene per la costruzione della sua strada. Una volta che si dichiarano sospesi gli effetti degli articoli della legge che facevano facoltà, anzi, obbligo ai comuni per aspirare al sussidio dello Stato, di costituire un fondo speciale per la costruzione delle loro strade obbligatorie, ne deriva che in quei comuni dove il fondo speciale si trova costituito, il medesimo potrà unicamente funzionare quando vi sieno strade in costruzione o di prossima costruzione.

La dichiarazione che devo fare a nome del Governo è dunque questa: che per le strade comunali obbligatorie le quali, o non sono in corso di costruzione, o non si vogliono appaltare ai termini dell'articolo 3, il fondo speciale non si può più costituire nella sua pienezza, ma solamente per la parte che riguarda le prestazioni in natura, le quali possono a grado dei comuni essere applicate per ogni altra occorrenza stradale.

Io spero che l'onorevole relatore vorrà riconoscere che questo è il vero significato della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore CALEND A., *relatore*. La questione, come vede il Senato, è di grave momento, per altro sono lieto che stiamo assai vicini nelle nostre idee.

L'onorevole ministro ritiene, ed io lo ammetto, che assolutamente il fondo speciale deve restare per tutte le strade che sono in corso

di costruzione, per tutte le strade approvate, per tutte quelle per le quali è già corso l'impegno governativo, salvo che, se durante l'anno della pubblicazione della legge, non sieno indette o non sieno deliberate le aste, allora l'impegno assunto dal Ministero va a cessare.

Quindi già in due casi il fondo speciale deve restare; resta poi una parte del fondo speciale, dice l'onorevole ministro, ed è scritto nella legge, ed è quello delle prestazioni.

Il signor ministro ammette che possa un comune volontariamente imporre la sovraimposta di 5 centesimi per aumentare il fondo speciali.

Non può essere negata ai comuni la vendita delle aree abbandonate, che si rivolge precisamente alla costruzione di strade, ed è un cespite del fondo speciale.

Ma se vi è un comune in cui tutte le strade obbligatorie descritte nell'elenco sono state costruite, è chiaro che il fondo speciale è cessato, e deve essere liquidato, ma se vi sono strade obbligatorie già indicate, ammesse negli elenchi ed approvate dal Ministero, benchè non se ne possa più eseguire la costruzione, il fondo che già è stato costituito deve essere liquidato?

Ecco il solo punto che può rimanere controverso, ed è importante che sia chiarito; perocchè trattasi dell'applicazione di una legge brevè sì, ma che tocca gravi interessi, e, più che interessi, può toccare la suscettibilità di non poca parte dei i municipii quali hanno visto in altri comuni già compiuta la costruzione delle strade con larghi sussidi provinciali e governativi, mentre sono rimasti, dirò, come tutti quelli che si trovano, per usare una frase rettorica, come Tantalò, cioè assetati e presso la fonte viva, ed a questi sia negato i dissetarsi, non dico con le acque dello Stato, ma neanche dissetarsi con le acque proprie.

E questo è il punto oscuro: si conviene in tutto nella interpretazione già data e stabilita, salvo in un punto ed è questo: se vi sono strade obbligatorie, e riconosciute obbligatorie per le quali l'impegno governativo non è corso, ma per le quali esiste già un fondo speciale, questo fondo dovrà essere liquidato?

I comuni non avranno più facoltà di aumentarlo con gli altri cespiti, mentre vi è sempre quello della prestazione d'opera?

Ecco un ultimo punto controverso, e sul quale

è opportuno che l'onorevole ministro dia il suo autorevole voto; e che facilmente può essere accolto affinché sul bel principio non vi sia contraddizioni od opposizioni nell'applicazione di questa legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole relatore si è particolarmente occupato di quei comuni i quali non hanno cominciato, e probabilmente non penseranno ad intraprendere entro l'anno la costruzione delle loro strade obbligatorie. Questi comuni, dice l'onor. relatore, dovranno aspettare, Dio sa quanti anni, prima che la legge del 1868 ritorni nel suo pieno vigore; ora se alcuno di essi credesse di potere, in un dato momento, impiegare altri mezzi per intraprendere simili costruzioni, non potrà sempre avvalersi del fondo speciale, principalmente nel caso che fosse già costituito?

Questa è la domanda che ha fatto a se stesso ed a me l'onor. relatore.

Ebbene io dico netto che questi comuni non possono continuare ad applicare il fondo speciale, fuorchè nella parte che riguarda le prestazioni in natura, tanto è ciò vero che nell'articolo ultimo di questa legge che discutiamo, è fatto obbligo ai prefetti di procedere ad una liquidazione dei fondi rimasti disponibili nelle Casse provinciali, perchè ciascun comune il quale non si trovi nelle condizioni sopradette, vale a dire che non abbia strade in costruzione, o non accenni di volere usare delle facoltà concesse dall'art. 3, abbia diritto a riavere il fatto suo.

E badate, o signori, che non è mica a caso che venne introdotta questa disposizione di legge e poichè l'occasione mi si presenta, dico netto che questa materia dei fondi amministrati dalle prefetture è molte volte una vera calamità per tanti poveri comuni.

Vi sono provincie nelle quali i servizi delle strade obbligatorie costano ai comuni 25 o 30 mila lire l'anno, mentre la spesa delle costruzioni non arriva alle 45 o 50 mila lire. È vero che di volta in volta arriva un resoconto di quanto si è speso, ma non tutti i comuni se ne trovano interamente soddisfatti. Molte sono le lagnanze che si fanno sentire in proposito,

e questa è la ragione che ha ispirato l'articolo di legge di iniziativa parlamentare.

Così stando le cose, non vi ha ragione perchè si parli ancora di fondo speciale a quei comuni che non costruiscono e non accennano a costruire nuove strade aventi carattere di obbligatorietà, anche per la considerazione che molti comuni sono stati costretti a costituire il fondo speciale stabilito dalla legge del 1868 senza che l'abbiano voluto mai. Quel benedetto cinque per cento, che solo in taluni casi doveva ritenersi obbligatorio, fu invece applicato ed imposto in tutti i comuni, solo perchè era apparso che non avevano ancor costruite tutte le strade comprese nell'elenco delle obbligatorie. E si andò tant'oltre, che vennero sottoposti a multa gli esattori delle imposte dirette perchè non avvisarono a versare in tempo nelle Casse della provincia l'ammontare di questo cinque per cento, che i comuni avevano bensì stanziato nei loro bilanci, ma non credevano di dover versare, prima che accadesse di impiegargli nella costruzione delle loro strade.

Nulla quindi rimane cambiato per quei comuni i quali hanno strade in costruzione, o si dispongono ad aprire le aste entro un anno per iniziare i lavori, perchè essi sanno che potranno anche ottenere il concorso dello Stato; ma fallita questa speranza, non pare nè giusto nè conveniente che sia mantenuto il contributo obbligatorio del cinque per cento, insieme alla tassa dei maggiori utenti, che sarebbe un'anomalia, qualora mancasse il sussidio dello Stato e non si mettesse mano contemporaneamente ai lavori.

Tale è il concetto del Governo, ed io spero che queste dichiarazioni bastino a chiarire il vero e proprio significato della legge.

Rimangono invece a disposizione di tutti i comuni le prestazioni in natura, così per costruirle come per mantenere le strade comunali, sieno o non sieno obbligatorie.

In altri termini: per quei comuni i quali tengono strade comunali obbligatorie in costruzione, od intendono valersi delle facoltà consentite dall'articolo 3, rimane il fondo speciale costituito dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 30 agosto 1868; ma poichè l'art. 1^o del presente disegno di legge dichiara sospesi gli effetti della ripetuta legge, precisamente negli articoli 2, 3 e 4, non si saprebbe intendere che se

ne possano ancora invocare le disposizioni nel riguardo dei comuni, i quali non si trovino nelle condizioni di eccezione indicate dal ripetuto art. 3.

Io vorrei sperare che l'Ufficio centrale voglia riconoscere con me che la legge vorrà essere intesa ed applicata, siccome ho cercato di dimostrare.

Senatore CALEND A, *relatore*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A, *relatore*. L'ultima dichiarazione fatta dall'onorevole ministro risolve in tutto la questione, ed io, anche a nome dell'Ufficio centrale non ho veruna obiezione a convenire sulle osservazioni da lui fatte, e così ampiamente svolte.

L'ultima dichiarazione da lui fatta è la seguente: il regolamento per l'attuazione e le prestazioni d'opera, deliberate dai Consigli comunali sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa; e quindi non sarà più riguardato come cespite del fondo speciale.

Questo è un articolo che trovasi precisamente nel disegno di legge che modifica, e in parte essenziale, una legge speciale, che è quella delle strade obbligatorie. Allorchè il ministro dichiara che la prestazione d'opera è applicabile a tutte le strade comunali e non solamente a quelle obbligatorie, esso vuol significare che questo non è più esclusivo cespite del fondo speciale. Intesa in questo senso, non ho veruna obiezione a fare sul merito; ma debbo osservare che *non est hic locus*. Non era conveniente che fosse messa nella legge, che modifica quella sulle strade obbligatorie, una disposizione generale con la quale un nuovo cespite si dà ai comuni, affinchè possano provvedere alla costruzione, o alla manutenzione delle strade comunali, qualunque esse siano. Il posto per tale nuova disposizione sarebbe stato meglio nella legge comunale.

Comunque siamo compiaciuto che le mie obiezioni abbiano dato luogo a così ampie dichiarazioni del signor ministro, che cioè, abolito il fondo speciale per tutti quei comuni che non si trovano nei termini dell'articolo 3 del presente disegno di legge, le prestazioni d'opera che finora formavano uno dei cespiti principali del fondo speciale restano cespiti delle

Amministrazioni comunali per la costruzione o manutenzione delle strade.

Epperò, dopo queste dichiarazioni del signor ministro, l'Ufficio centrale non ha più alcuna osservazione da fare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Fino a nuovo provvedimento legislativo restano sospese le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, salvo quelle degli articoli 5, 6, 7, 11.

(Approvato).

Art. 2.

Il regolamento per l'attuazione delle prestazioni d'opera, deliberato dai Consigli comunali, sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 3.

Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade comunali obbligatorie, costrutte od in costruzione, e per quelle per le quali siano indette o deliberate le aste entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

In relazione e per l'adempimento di tali impegni verrà annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 1,500,000, la quale per lire 1,420,000 sarà destinata al pagamento rateale dei sussidi dovuti ai comuni, liquidati o da liquidarsi.

Le rimanenti 80,000 lire saranno destinate a far fronte alle spese di cui è cenno ai numeri 265, 266, 267, 268 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1894-95.

Cessando le spese di cui nel precedente alineo, la somma che man mano resterà disponibile sarà aggiunta al fondo destinato al pagamento rateale dei sussidi.

(Approvato).

Art. 5.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti compileranno, attenendosi alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero dei lavori pubblici, il resoconto del fondo speciale di cui all'articolo 2° della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e dei fondi straordinari, distinguendo i comuni nelle seguenti categorie:

a) Comuni pei quali non fu costrutta alcuna strada obbligatoria;

b) Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costrutte d'ufficio, si trovino o no compiute;

Contemporaneamente i prefetti metteranno a disposizione dei comuni le somme di loro spettanza, le quali saranno destinate ad opere di pubblica utilità, od impiegate in estinzione di debiti.

Il Ministero dei lavori pubblici, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenterà sui resoconti dettagliata relazione al Parlamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione, per articoli, dei due progetti di legge: « Costituzione in comune autonomo con la denominazione di Campo dell'Elba delle frazioni di S. Ilario con Pila, S. Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa. (N. 237); « Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari » N. (228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Costituzione in comune autonomo con la denominazione di Campo dell'Elba delle frazioni di S. Ilario con Pila, S. Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa.

Prego di dar lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 237).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1894 le frazioni di Sant'Ilario con Pila, San Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa saranno separate dal comune di Marciana Marina e costituite in comune autonomo con la denominazione di Campo nell'Elba.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà pure votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 288).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che leggo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1895 il comune di Novi sarà separato dal circondario di Mirandola, e aggregato a quello di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'attuazione delle presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori che dovessero votare di venire alle urne.

Incidente sull'ordine del giorno.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare il Presidente del Senato a consentire che all'ordine del giorno di domani venga messo prima dei « Provvedimenti finanziari » un disegno di legge per « Lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio ».

È necessario di provvedere, perchè abbiamo dei grossi debiti su cui dobbiamo pagare gli interessi che corrono tutti i giorni; e spero perciò che il Senato consentirà che questo disegno di legge sia messo, prima dei « Provvedimenti finanziari », all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici propone che sia messo all'ordine del giorno di domani, prima dei Provvedimenti finanziari, la discussione del progetto di legge per « Lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sui reati commessi con materie esplodenti;
Sulla istigazione a delinquere e sull'apologia di reati, commessi col mezzo della stampa;

Provvedimenti di pubblica sicurezza;

Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza;

Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo;

Modificazioni alla legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie;

Costituzione in comune autonomo con la denominazione di Campo dell'Elba delle fra-

zioni di Sant'Ilario con Pila, S. Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa;

Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari.

II. Interpellanze:

Del senatore Paternò ai ministri degli interni e degli esteri sugli intendimenti del Governo in fatto di politica sanitaria;

Del senatore Piola al ministro di grazia e giustizia sulle ragioni per le quali il Governo non concede il regio *exequatur* a molti vescovi dello Stato.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Lavori e provviste delle strade ferrate in esercizio;

Provvedimenti finanziari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere all'enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge:

Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno:

Votanti	95
Favorevoli	62
Contrari	32
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 15 seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho già letto.

La seduta è sciolta (ore 17).